

EURO C.I.N. - GEIE

STATUTO

TITOLO I

FORMA - DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE

- Art. 1 - Forma
- Art. 2 - Denominazione
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Sede

TITOLO II

*FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE
FINANZIAMENTO*

- Art. 6 - Fondo di dotazione iniziale e contributi
- Art. 7 - Diritti di ingresso
- Art. 8 - Quote annuali: versamenti
- Art. 9 - Contributi alle spese
- Art. 10 - Prestazioni ai Membri
- Art. 11 - Altre risorse

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

- Art. 12 - Categorie dei Membri - Ammissione di nuovi membri - Diritto di voto
- Art. 13 - Responsabilità
- Art. 14 - Diritto all'informazione - Diritto di comunicazione
- Art. 15 - Recesso
- Art. 16 - Esclusione
- Art. 17 - Disposizioni comuni

TITOLO IV

*AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO DELLA GESTIONE E DEI CONTI*

- Art. 18 - Amministrazione
- Art. 19 - Poteri dell'Amministratore
- Art. 20 - Attribuzioni dell'Amministratore
- Art. 21 - Remunerazione - Termine delle funzioni dell'Amministratore
- Art. 22 - Controllo della gestione e dei conti

TITOLO V

COLLEGIO DEI MEMBRI

- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Modalità di consultazione
- Art. 25 - Il Collegio dei Membri - Assemblee
- Art. 26 - Consultazione scritta
- Art. 27 - Copie dei verbali
- Art. 28 - Competenze del Collegio dei Membri

TITOLO VI

RISULTATI

- Art. 29 - Esercizio sociale
- Art. 30 - Ripartizione degli utili e delle perdite

TITOLO VII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

- Art. 31 - Scioglimento - Liquidazione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32 - Contestazioni

Art. 33 - Regolamento interno

Art. 34 - Iscrizione nel Registro delle Imprese

TITOLO I

FORMA - DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE

Art. 1 - Forma

1. E' costituito, tra la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur (France) (in seguito denominata CCI Nice), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Imperia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Cuneo (in seguito denominate rispettivamente CCIAA Imperia e CCIAA Cuneo) e gli enti pubblici e le società private che aderiranno successivamente al presente contratto, un Gruppo Europeo di Interesse Economico retto dal Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985 (JOCE L. 199/1 del 31/7/1985), il Decreto Legislativo n. 240 del 23 luglio 1991 (G.U.R.I. n. 182 del 5/8/1991) dalle norme successive, dal presente Statuto e dal Regolamento interno del Gruppo che potrà essere adottato dal Collegio dei Membri.

Art. 2 - Denominazione

1. Il gruppo è denominato EURO C.I.N. GEIE.

Art. 3 - Oggetto

1. Allo scopo di facilitare e sviluppare l'attività dei suoi Membri, di migliorare ed accrescere i risultati di questa attività, il Gruppo ha per oggetto:
 - favorire l'integrazione economica, culturale e scientifica dell'Euro Regione sviluppandone i flussi transfrontalieri;
 - creare un'immagine globale e comune all'interno ed all'esterno dell'Euro Regione.
2. In generale, esso potrà compiere tutte le operazioni che si potranno ricollegare all'oggetto sopracitato e che saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione.
A questo scopo esso potrà:
 - a) gestire in nome proprio, come editore, attività pertinenti ai mezzi di comunicazione su carta stampata e non, mezzi audiovisivi inclusi;
 - b) pubblicare e diffondere riviste e bollettini atti a far pervenire messaggi d'informazione alle imprese ed alle parti sociali che agiscono nel territorio delle Alpi del Mare, e più precisamente nelle Regioni Piemonte, Liguria, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhone-Alpes e Valle d'Aosta;
 - c) organizzare, gestire e/o partecipare a fiere, esposizioni e mercati nazionali ed internazionali;
 - d) organizzare studi, progetti e ricerche di mercato;
 - e) realizzare piani di promozione di vendita, campagne pubblicitarie e attività di pubbliche relazioni;
 - f) favorire la commercializzazione delle produzioni e dei servizi dell'area delle Alpi del Mare;
 - g) ricorrere per la realizzazione delle finalità sociali a finanziamenti nazionali e/o comunitari;
 - h) compiere tutte le attività commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie alla realizzazione delle finalità sociali, eccezion fatta per le azioni proibite dalla legge;
 - i) favorire la realizzazione delle infrastrutture relative alle vie di comunicazione essenziali allo sviluppo dell'Euroregione.
3. In ogni caso, l'attività del Gruppo deve essere attinente all'attività economica dei suoi Membri e non può che avere un carattere ausiliario della stessa.

Art. 4 - Durata

1. Il Gruppo avrà durata massima di 99 anni a partire dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato ove ha la sede sociale.

Art. 5 - Sede

1. La sede del Gruppo è stabilita in Italia, a Cuneo, Via E. Filiberto n. 3, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo.
2. Essa potrà essere trasferita, con deliberazione unanime dei Membri, in ogni altro luogo situato nel territorio di uno degli Stati dell'Unione Europea, ai quali appartengono le parti, alle condizioni e con le formalità di pubblicità stabilite dagli art. 13 e 14 del Regolamento 2137/85 CEE.
3. Il Gruppo potrà inoltre istituire sedi secondarie nel Paese della sua sede o in un altro Paese della Unione Europea su accordo unanime dei Membri.

TITOLO II

FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE - FINANZIAMENTO

Art. 6 - Fondo di dotazione iniziale e contribuzioni

1. Il fondo di dotazione è costituito dai diritti di ingresso versati dai Membri fondatori e dai Membri Associati.
2. Su decisione unanime dei Membri del Gruppo, il fondo è suscettibile di aumento attraverso l'ammissione di nuovi Membri i cui diritti di ingresso confluiscono nel fondo stesso e di riduzione in seguito ad eventuale utilizzo. Le variazioni del fondo di dotazione in aumento o in diminuzione non comporteranno comunque necessità di modifica del presente Statuto.
3. Le formalità di aumento o di riduzione del fondo di dotazione a seguito di adesione o di utilizzo nel corso di un esercizio verranno adempiute globalmente una volta l'anno dall'Amministratore Unico, dopo che i fondi corrispondenti siano stati depositati o ritirati e dopo la convalida delle operazioni da parte dell'assemblea annuale che approva i bilanci.
4. Costituiscono entrate del Gruppo, in aggiunta al fondo di dotazione:
 - a) le quote annuali a carico dei Membri;
 - b) le contribuzioni per il funzionamento amministrativo e il finanziamento delle operazioni decise annualmente dal Collegio dei Membri;
 - c) la remunerazione dei servizi resi dal Gruppo ai suoi Membri;
 - d) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento CEE e dalla legge nazionale.

Art. 7 - Diritti di ingresso

1. L'ammontare dei diritti d'ingresso a carico dei nuovi Membri e la data della loro esigibilità saranno fissati, annualmente, con decisione del Collegio dei Membri a maggioranza dei due terzi (art. 28 c. 1 lett. b).
2. I diritti di ingresso sono richiesti dall'Amministratore Unico e devono essere versati in un'unica soluzione.
3. I Membri sono obbligati a versare il diritto d'ingresso entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministratore Unico.

Art. 8 - Quote annuali: versamenti

1. L'importo e la data di esigibilità delle quote annuali saranno determinati in base ai costi generali fissi di funzionamento ed in relazione alle iniziative proposte dall'Amministratore su decisione unanime dei Membri (art. 28 c. 1 lett. a), durante l'assemblea annuale di bilancio.
2. Le modalità di versamento delle quote sono uguali per tutti i Membri, salvo decisione contraria del Collegio dei Membri presa all'unanimità.
3. Le quote alimenteranno il fondo di funzionamento del Gruppo (art. 9 c. 1 lett. a).
4. Le contribuzioni sono richieste dall'Amministratore Unico, in un'unica soluzione, sulla base degli importi decisi dal Collegio dei Membri nell'assemblea annuale di bilancio.
5. I Membri sono obbligati a versare la loro quota entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di versamento inoltrata dall'Amministratore Unico.

Art. 9 - Contributi alle spese

1. I Membri contribuiscono alle spese del Gruppo alle seguenti condizioni:
 - a) Ogni Membro deve contribuire alle spese di funzionamento del Gruppo in parti uguali.
Le spese suddette sono coperte attraverso la richiesta di fondi effettuata

dall'Amministratore Unico ad ogni Membro, conformemente al bilancio annuale approvato.

- b) Ogni Membro contribuisce al finanziamento delle operazioni del Gruppo alle seguenti condizioni: il lancio di ogni operazione sarà approvato con la maggioranza dei due terzi, nonché la determinazione dell'importo a carico di ciascun partecipante.

In caso di superamento del budget votato, i disavanzi necessari per completare il finanziamento dell'operazione dovranno costituire oggetto di un voto unanime dei Membri partecipanti all'operazione e di una richiesta complementare di fondi effettuata dall'Amministratore Unico, proporzionalmente al contributo di ogni Membro all'operazione.

I contributi erogati da parte di terzi al Gruppo, così come i proventi derivanti da dette operazioni verranno decurtati dai versamenti effettuati dai Membri.

Art. 10 - Prestazione ai membri

1. La copertura finanziaria del Gruppo potrà ancora essere assicurata attraverso la remunerazione di ogni servizio reso a titolo particolare dal Gruppo ai propri Membri. Gli importi e le condizioni di detta remunerazione saranno fissati dall'Amministratore Unico.

Art. 11 - Altre risorse

1. Il finanziamento del Gruppo potrà essere assicurato da ogni altra risorsa autorizzata dal Regolamento CEE e dalla legge nazionale in vigore.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Art. 12 - Categorie dei Membri - Ammissione di nuovi Membri - Diritti di voto

1. I membri del gruppo si distinguono in fondatori e associati.
Ai membri fondatori spettano tre voti.
Ai membri associati spetta un voto.
Possono essere membri del Gruppo le Camere regionali e le singole CCIAA/CCI, le Regioni, le Province/Dipartimenti, i Comuni, le SEM (Sociétés d'Economie Mixte), le società private e gli enti pubblici.
2. L'ammissione di nuovi Membri è possibile in ogni momento a condizione che:
 - esercitino un'attività alla quale il Gruppo possa contribuire senza peraltro sostituirvisi;
 - la loro ammissione sia approvata all'unanimità dagli altri Membri, i quali stabiliranno le modalità di ammissione ed in particolare l'importo dei diritti di ingresso dovuti;
 - salvo decisione unanime contraria degli altri Membri, i nuovi Membri non rispondono dei debiti del Gruppo sorti anteriormente alla loro ammissione.
3. Ogni nuovo Membro accetta ed è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni del presente Statuto e di ogni decisione o norma regolamentare interna del Gruppo.
4. I Membri associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista all'art. 8 dello Statuto e di un diritto d'ingresso così come previsto dall'art. 7 dello Statuto. Essi contribuiscono alla stessa stregua dei Membri fondatori alle spese di funzionamento del Gruppo (art. 9 dello Statuto). Essi potranno partecipare alle operazioni deliberate dal Gruppo.
5. Per poter partecipare alle votazioni, i nuovi Membri associati dovranno aver versato, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministratore Unico, la quota annuale e il diritto di ingresso.

Art. 13 - Responsabilità

1. I Membri sono tenuti solidalmente e illimitatamente verso i terzi per i debiti sorti nel periodo di appartenenza al Gruppo.

Art. 14 - Diritto all'informazione - Diritto di comunicazione

1. I Membri hanno diritto di ottenere dall'Amministratore, in ogni momento, informazioni circa lo svolgimento delle attività del Gruppo. Una volta l'anno, essi hanno diritto di prendere

visione dei libri e dei documenti relativi agli affari del Gruppo.

2. Ogni Membro ha la facoltà di formulare, per iscritto, domande circa gli affari del Gruppo all'Amministratore Unico, il quale dovrà entro un mese dalla richiesta rispondere ugualmente per iscritto.

Art. 15 - Recesso

1. Ogni Membro in regola con i propri obblighi può recedere dal Gruppo notificando la propria motivata decisione all'Amministratore Unico con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione.
2. Il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso se la lettera arriva prima del 1 luglio ed alla chiusura dell'esercizio successivo se arriva dopo il 1 luglio.
3. Il Membro receduto non avrà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 16 - Esclusione

1. L'esclusione di un Membro potrà essere pronunciata nel caso in cui egli ripetutamente non rispetti i propri doveri verso il Gruppo quali essi risultano dal presente Statuto e da tutti gli atti regolamentari del Gruppo o quando egli provochi o minacci di provocare turbativa grave al funzionamento del Gruppo.
2. Più precisamente, sono considerate mancanze gravi ai propri doveri, il mancato versamento da parte del Membro entro i sessanta giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministratore Unico a norma dell'ultimo comma dell'art. 8, dell'importo della propria quota annuale o di ogni altra somma per la quale egli è debitore verso il Gruppo.
3. L'esclusione verrà pronunciata dal Collegio dei Membri, con decisione unanime escluso il Membro moroso.
4. Il Membro escluso non avrà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 17 - Disposizioni comuni

1. I Membri receduti o esclusi o che hanno perso questa qualità restano tenuti a rispondere di tutti gli impegni assunti dal Gruppo fino alla data del loro recesso o esclusione o della loro perdita della qualità di Membro.
2. Essi sono obbligati verso il Gruppo per tutti i contributi richiesti a qualsiasi titolo ed esigibili fino a questa data.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLO DELLA GESTIONE E DEI CONTI

Art. 18 - Amministrazione

1. Il Gruppo è amministrato da un Amministratore Unico, nominato a maggioranza dei due terzi dal Collegio dei Membri che fissa la durata della sua carica. L'Amministratore è scelto tra i Membri persone giuridiche fondatrici del Gruppo se categoria presente, altrimenti tra i Membri associati: la persona giuridica che esercita la funzione di Amministratore Unico, deve designare una persona fisica in qualità di rappresentante permanente.
2. Possono essere creati organismi ad hoc, quali commissioni o comitati, utili all'Amministratore Unico o allo sviluppo del Gruppo. La decisione dei Membri con la quale si creano i suddetti organismi definisce il loro compito, la loro composizione e le condizioni del loro funzionamento.

Art. 19 - Poteri dell'Amministratore

1. L'Amministratore Unico è il solo abilitato a rappresentare e impegnare il Gruppo nei confronti dei terzi, salvo il caso in cui, eccezionalmente, l'Amministratore Unico o il Collegio dei Membri demandi a un mandatario speciale tali compiti.
Nei confronti dei terzi, l'Amministratore Unico non può agire in nome del Gruppo se non nei limiti approvati ai sensi dell'art. 28.

Art. 20 - Attribuzioni dell'Amministratore

1. L'Amministratore Unico è incaricato dell'applicazione della politica generale del Gruppo nel

quadro definito dal Collegio dei Membri. Dispone altresì dei poteri che non sono riservati dal presente Statuto al Collegio dei Membri.

In particolare all'Amministratore Unico competono tutti gli atti di gestione ordinaria.

Inoltre propone ogni anno:

- a) il progetto di programma con le iniziative nonché le relative previsioni di quote di contribuzione dei Membri;
- b) il bilancio d'esercizio in conformità a quanto previsto dell'art. 28, comma b.
 - vigila sul rispetto da parte del Gruppo degli obblighi fiscali, contabili e di pubblicità;
 - può richiedere una consultazione scritta dei Membri.

Art. 21 - Remunerazione - Termine delle funzioni dell'Amministratore

1. Indipendentemente dalle spese di rappresentanza e di viaggio, l'Amministratore Unico potrà ricevere una remunerazione su delibera, a maggioranza dei due terzi, degli altri Membri del Collegio.
2. L'Amministratore Unico può dimettersi in ogni momento, ma le dimissioni avranno effetto solo dopo la consultazione degli altri Membri del Collegio che dovranno provvedere alla sua sostituzione.
3. L'Amministratore Unico può essere revocato, in ogni momento, dal Collegio dei Membri su decisione a maggioranza dei due terzi.

Art. 22 - Controllo della gestione e dei conti

1. Il controllo della gestione e dei conti è esercitato da un Collegio di Revisori contabili composto da tre Revisori effettivi e tre supplenti nominati per tre esercizi dal Collegio dei Membri, il quale nomina altresì il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare i conti del Gruppo e controllarne la regolarità. Presenta le proprie osservazioni in tutte le consultazioni dei Membri.
2. Per esercitare la sua funzione, il Collegio dei Revisori ha il diritto di ottenere in visione tutti i libri, i documenti del Gruppo, eseguire verifiche o controlli che esso ritenga opportuni o su richiesta di uno dei Membri.
3. Ogni controllo dovrà essere verbalizzato e portato a conoscenza dell'Amministratore Unico.

TITOLO V

COLLEGIO DEI MEMBRI

Art. 23 - Composizione

1. Il Collegio dei Membri è composto:
 - a) dai Membri fondatori che designano ognuno tre rappresentanti persone fisiche per presenziare alle assemblee e alle riunioni del Gruppo;
 - b) dai Membri associati, i quali designano ciascuno una persona fisica per presenziare alle assemblee e alle riunioni.
2. Nonostante le disposizioni di cui all'art. 18 sulla durata della funzione di Amministratore Unico, qualora la carica sia ricoperta da persone giuridiche pubbliche, la durata del mandato dei loro rappresentanti persone fisiche all'interno del presente Gruppo sarà quella del loro mandato nell'ambito dell'istituzione di appartenenza, salvo diversa disposizione. Pertanto, in caso di vacanza di una persona fisica designata da un Membro sarà sopperita con una nuova designazione da parte del Membro interessato per la restante durata del mandato.
3. E' prevista la presenza di un Presidente onorario del Gruppo, nominato tra le persone fisiche appartenenti ai membri fondatori, indipendentemente dalla loro permanenza quali soci all'interno del gruppo, che si sia particolarmente distinto per il proprio contributo e impegno al proseguimento del Gruppo.

Il Presidente onorario con invito del Collegio dei Membri, potrà partecipare alle riunioni degli stessi.

Art. 24 - Modalità di consultazione

1. I Membri sono consultati e le decisioni sono prese, sia in occasione di un'assemblea, sia attraverso una consultazione scritta.

L'assemblea del Collegio è convocata, o la consultazione scritta è organizzata, su iniziativa dell'Amministratore Unico o su richiesta di un Membro del Gruppo.

Art. 25 - Il collegio dei Membri - Assemblee

1. Le convocazioni delle assemblee sono effettuate tramite lettera semplice, fax o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione almeno quindici giorni effettivi prima della data della riunione ed indirizzata alle persone fisiche rappresentanti e/o ai Membri persone giuridiche. In caso d'urgenza, le convocazioni potranno essere spedite con telegramma, posta certificata, fax o telefono almeno otto giorni prima.
La convocazione deve indicare l'oggetto della riunione e l'ordine del giorno. Potrà essere corredata dai progetti di risoluzione e dai relativi documenti finanziari.
2. L'assemblea si dovrà tenere presso la sede sociale del Gruppo o in qualsiasi altro luogo indicato nella convocazione purché in uno degli Stati cui appartiene uno dei Membri.
3. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da altro rappresentante del Collegio dei Membri.
4. I rappresentanti persone fisiche dei Membri fondatori potranno delegare un altro rappresentante dello stesso Membro di appartenenza. Alle persone fisiche non possono essere affidate più di due deleghe.
5. Il Membro associato può farsi rappresentare da un altro Membro o dare delega a qualsiasi persona fisica da lui designata. Ciascun Membro, nella persona fisica che lo rappresenta, non potrà ricevere più di due deleghe.
6. Il verbale delle decisioni prese in assemblea è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario designato. Dovrà essere trasmesso ai Membri entro 60 giorni dall'assemblea.
7. L'assemblea si riunisce fisicamente almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministratore Unico, o su richiesta di uno dei Membri, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio dell'esercizio precedente e per votare sulle iniziative proposte.

Art. 26 - Consultazione scritta

1. L'Amministratore Unico spedisce per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la tracciabilità della comunicazione, a ciascun Membro, il testo delle risoluzioni proposte e i relativi documenti informativi.
2. I Membri del Gruppo dispongono di trenta giorni a partire dalla data di ricezione per esprimere il loro voto per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. Il Membro che non risponde per iscritto nel termine previsto si ritiene astenuto.
4. Il verbale della consultazione scritta sarà redatto dall'Amministratore Unico. Dovrà riportare il risultato del voto e in allegato la risposta di ciascun Membro.

Art. 27 - Copie dei verbali

1. Le copie o gli estratti delle decisioni da produrre in giudizio o altrove saranno certificati conformi all'originale dall'Amministratore Unico o da due Membri del Gruppo.
Dopo lo scioglimento del Gruppo questi documenti saranno validamente certificati conformi dal liquidatore.

Art. 28 - Competenze del Collegio dei Membri

1. I Membri fondatori ed associati dispongono rispettivamente dei voti di cui all'art. 12 del presente Statuto.
 - a) Le seguenti decisioni sono prese all'unanimità:
 - nomina dei liquidatori, fissazione dei loro poteri e modalità di liquidazione;
 - responsabilità dei nuovi Membri per i debiti del Gruppo sorti anteriormente al loro ingresso;
 - ammissione di nuovi Membri;
 - redazione ed eventuale modifica di un Regolamento Interno che sarà depositato nel Registro delle Imprese dello Stato ove il Gruppo ha la sede sociale;
 - decisione delle operazioni non previste nel budget annuale e modalità del relativo finanziamento come previsto dal presente Statuto;
 - costituzione di commissioni o comitati, come previsto dall'art. 18 dello Statuto;
 - esclusione di Membri;
 - modifica dello Statuto;

- modifica del numero dei voti attribuiti a ciascuno dei Membri, fermo restando che ad un Membro non potrà essere attribuito un numero di voti tale da consentirgli di avere la maggioranza degli stessi;
 - modalità di adozione delle decisioni in assemblea;
 - fusione e trasformazione del Gruppo;
 - scioglimento del Gruppo;
 - quota annuale e contribuzione ai costi di funzionamento ed alle singole operazioni previste dal budget.
- b) Le seguenti decisioni potranno essere prese a maggioranza dei due terzi:
- determinazione del diritto di ingresso;
 - determinazione delle strategie d'azione;
 - nomina e revoca dell'Amministratore Unico e degli altri organi sociali;
 - determinazione degli emolumenti dell'Amministratore Unico e dei Revisori contabili;
 - approvazione del bilancio d'esercizio e delle singole operazioni previste nell'Assemblea annuale dei Membri.
2. Le decisioni collegiali regolarmente adottate saranno vincolanti nei confronti di tutti i Membri.
Per quanto non previsto dal presente articolo le decisioni si intendono prese all'unanimità.

TITOLO VI

RISULTATI

Art. 29 - Esercizio sociale

1. Ogni esercizio sociale ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 - Ripartizione degli utili e delle perdite

1. Gli utili e le perdite saranno ripartiti tra i Membri proporzionalmente all'importo totale dei loro contributi annuali salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea dei Membri.

TITOLO VII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Scioglimento - Liquidazione

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, volontaria, obbligatoria o giudiziaria, il Collegio dei Membri determina all'unanimità le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
2. Il risultato della liquidazione servirà a estinguere le passività e saldare tutte le spese.
3. L'eventuale surplus sarà ripartito proporzionalmente al diritto di ingresso versato da ciascun Membro nel fondo di dotazione.
L'eventuale disavanzo sarà sopportato dai Membri nelle stesse proporzioni, salvo constatazione di responsabilità individuali per azioni di gestione non conformi alla legge ed al presente Statuto.
4. La capacità giuridica del Gruppo permane ai soli fini della liquidazione.
5. Lo scioglimento, la dichiarazione di fallimento o la liquidazione di uno dei Membri del Gruppo non comporta lo scioglimento dello stesso che continua con gli altri Membri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32 - Contestazioni

1. Ogni controversia tra i Membri, sarà giudicata dagli organi giurisdizionali competenti in relazione alla sede legale del Membro citato in giudizio.

Art. 33 - Regolamento interno

1. Il Collegio dei Membri con deliberazione unanime potrà istituire un Regolamento interno che precisi le condizioni di applicazione del presente contratto relativamente a ciò che concerne

l'organizzazione interna del Gruppo e i rapporti dei Membri tra di loro o con il Gruppo.

Art. 34 - Iscrizione nel Registro delle Imprese

1. Il Gruppo acquisirà la capacità giuridica solo con l'iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato ove ha la sede sociale.
2. Se alcune azioni saranno compiute a nome del Gruppo prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, le persone o gli organismi che le hanno compiute ne sono responsabili solidalmente ed illimitatamente, a meno che il Gruppo le ratifichi dopo la propria iscrizione nel Registro delle Imprese al momento della prima assemblea del Collegio dei Membri.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto saranno depositati presso il Registro delle Imprese in francese ed in italiano.